



FNOMCeO

Al Presidente

E.p.c.

Sig. Maurizio LANDINI
Segretario Nazionale
FIOM-CGIL

Sig. Maurizio MARCELLI
Responsabile Ufficio Salute, Ambiente e
Sicurezza
FIOM-CGIL
Email protocollo@fiom.cgil.it

Sig. Sebastiano CALLERI
Responsabile dell'Ufficio nazionale Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – CGIL
Email s.calleri@cgil.it

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Oggetto: COMUNICATO FIOM Prot. MM/eg/2013/035.

La scrivente Federazione, quale Ente pubblico esponenziale dell'intera categoria medica e odontoiatrica, è venuta a conoscenza di un comunicato inviato dalla FIOM-CGIL alle proprie strutture e ai dirigenti il 28 gennaio 2013, che si allega in copia, relativo all'attività dei medici competenti del lavoro.

Il comunicato in oggetto richiama una sentenza della Corte di Cassazione, relativa alle responsabilità connesse con l'attività di tale professionista e ne ribadisce la necessaria autonomia professionale, valore tutelato peraltro anche dal vigente codice di deontologia medica.

Nel comunicato che sembra essere volto alla colpevolizzazione della categoria dei medici competenti, tuttavia, sono riportate numerose inesattezze tecnico-giuridiche, quali ad esempio l'obbligo del medico competente di fornire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una continua reperibilità, non gestibile, né realizzabile e non richiesta dalla normativa.

Si rileva inoltre che, stante il quadro normativo vigente, non appare corretta l'affermazione ricompresa nel comunicato di codesta organizzazione sindacale con la quale si dice che "è fatto divieto assoluto di esercitare la funzione di medico competente con altre specializzazioni" diverse da quella in medicina del lavoro.

E' bene infatti precisare che l'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Si rileva inoltre che è il datore di lavoro che è tenuto a conservare il registro degli infortuni e non il medico competente. Il datore di lavoro deve poi fornire al medico competente i dati e le informazioni relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali (art. 18, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 81/08).

Il libretto sanitario individuale di rischio è invece stato superato dalle previste procedure informatizzate. Il medico competente istituisce ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, conservata con salvaguardia del segreto professionale e tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Il medico competente inoltre informa ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08 ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria. L'art. 2, comma 3, del decreto 9 luglio 2012 recante "Contenuti della cartella sanitaria e di rischio" dispone che il medico competente risponda della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni della cartella sanitaria. **Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.**

Ciò detto si rileva che il tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere uno dei punti cardini di qualsiasi politica governativa. Tutto questo ovviamente al fine di **elaborare corrette procedure per l'adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo senso non ci sembra che spetti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza valutare la correttezza di un protocollo sanitario adottato ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett b), del D.Lgs. 81/08 dal medico competente, bensì tale competenza sembrerebbe essere di spettanza degli organi di vigilanza.**


Ciò non toglie che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impegnati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 50, comma 1, lett. o, del D.Lgs. 81/08).

In conclusione si auspica sempre una corretta informazione da parte di codesta Organizzazione sindacale in ordine alle previsioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al tempo stesso uno spirito di maggiore collaborazione con la categoria professionale dei medici competenti che svolgono funzioni di integrazione del sistema organizzativo complessivo della "sicurezza" dei luoghi di lavoro, essendo titolari di obblighi anche "operativi" e fondamentali nella gestione integrata del "sistema sicurezza".

Questa Federazione, pertanto, chiede l'immediata rettifica delle informazioni non rispondenti al vero divulgate con il comunicato in oggetto, riservandosi ogni ulteriore atto a tutela della professione.

Nella certezza di una sollecita rettifica e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

All. n 1

Amedeo Bianco


MF



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Protocollo: MM/eg/2013/0235

Roma, 28 gennaio 2013

Alle strutture Fiom Regionali e Territoriali

Alla Segreteria e apparato Fiom

Agli Rls Fiom

Care compagne e cari compagni,

tenuto conto delle tante osservazioni che ci giungono dagli Rls, riguardo comportamenti non sempre "corretti" da parte dei "medici competenti", riteniamo utile segnalare una importante sentenza della Corte di Cassazione che ha sanzionato il medico competente inadempiente.

La sentenza n.1856 della Corte di Cassazione esprime chiaramente il concetto che il medico competente non è il mero esecutore delle decisioni prese dal capo azienda o dal Rspp ma deve svolgere una propria funzione più ampia e autonoma.

Il medico competente non deve basarsi, per attivare la sorveglianza sanitaria più adeguata, in relazione ai rischi a cui sono esposti i lavoratori, solo sulle informazioni del datore di lavoro ma agendo di propria iniziativa, raccogliere notizie e conoscenze sull'ambiente di lavoro, sulla postazione lavorativa, sulle caratteristiche delle mansioni svolte dai lavoratori.

La Corte di Cassazione ricorda nella sentenza, che il dlgs 81/08 (Testo Unico), con l'art.25 amplia il ruolo del medico competente, ben oltre le attività previste dalla vecchia l.626/94, arrivando addirittura con il dlgs correttivo 106/09 a prevedere sanzioni penali per la violazione di questa maggiore responsabilità.

Dunque gli Rls devono sempre pretendere che le caratteristiche della sorveglianza sanitaria e cioè la periodicità delle visite, le eventuali visite specialistiche ed esami clinici e radiologici necessari, siano sempre risultanze di una autonoma valutazione del medico e solo dopo che abbia visitato gli ambienti di lavoro, parlato con i lavoratori e si sia consultato con gli stessi Rls.

Il medico competente, che non operasse in tal senso, deve essere immediatamente diffidato dagli Rls e se tale comportamento non venisse modificato, si deve chiedere all'azienda la rimozione dello stesso medico competente.

A fronte della indisponibilità dell'azienda a procedere alla rimozione del medico, si deve inoltrare, a firma congiunta Rls e segretario territoriale Fiom, formale denuncia al responsabile del servizio di prevenzione della Asl, con la richiesta di intervento e di rimozione dello stesso medico.

Ricordiamo inoltre che gli Rls devono esercitare il diritto di chiedere il telefono al medico competente, affinché sia sempre reperibile, il suo domicilio, per verificare che sia sempre nella possibilità di intervenire nella unità di produzione in breve tempo, nonché la sua specializzazione, che per obbligo di legge, può non può che essere in igiene del lavoro o medicina del lavoro. E' fatto divieto assoluto di esercitare la funzione di medico competente con altre specializzazioni.

Gli Rls devono inoltre richiedere al medico competente, gli atti che dimostrano che sono stati predisposti i libretti sanitari individuali di rischio per ciascun lavoratore, nonché ogni anno il registro degli infortuni e il documento che in forma anonima e collettiva descrive le eventuali inidoneità riscontrate alla mansione e le prescrizioni fatte.

Sperando di avervi fornito utili informazioni, vi saluto cordialmente.

Il Responsabile Ufficio SAS
Maurizio Marcelli